



Consiglio regionale della Calabria

DELIBERA N. 32

**XXX MORGIONE / TIM XXX (KENA MOBILE)
(GU14/353346/2020)**

Corecom Calabria

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies



Calabria

legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

DATO ATTO del temporaneo impedimento dell'Organo collegiale a deliberare, in quanto decaduto;

RAVVISATA la necessità, allo stato, di assicurare il prosieguo dello svolgimento dell'attività amministrativa di questo organismo;

DATO ATTO della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016 con cui è stata conferita al Direttore la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

VISTA l'istanza di XXX MORGIONE del 14/11/2020 acquisita con protocollo n. 0476813 del 14/11/2020;

VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO

quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha rappresentato: *“In data 28 marzo inviavo reclamo via PEC perché mi venissero rimborsate le somme relative alla cd. fatturazione a 28 giorni. Il reclamo non è mai stato riscontrato. In udienza di conciliazione l'operatore controparte si rifiuta di indennizzare la mancata risposta al reclamo e propone di rimborsare la sola maggiorazione per la cd. fatturazione a 28 giorni sulla linea 0984 24 XXX proponendo euro 25 di rimborso. Ritenendo di avere pieno diritto all'indennizzo per mancata risposta al reclamo inviato a mezzo PEC in data 28 marzo 2020, chiedo che l'adita autorità ingiunga il corretto indennizzo all'azienda TIM XXX”.*

Sulla base di tali premesse, ha domandato: 1. “l'indennizzo pari a 300 € conformemente all'art.12.1 dell'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS”; 1. “il rimborso di quanto erroneamente addebitato”.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato esperito il 29 ottobre 2020.

2. La posizione dell'operatore

Nel rispetto dei termini procedurali, la resistente ha fatto pervenire la propria memoria difensiva, con cui ha confutato le richieste avverse. In particolare, nell'ambito



Calabria

del contraddittorio, ha rappresentato quanto segue: “... da verifiche effettuate negli applicativi in uso Telecom Italia, si rileva l’infondatezza della richiesta circa il rimborso per la fatturazione a 28 giorni, in quanto l’utenza essendo stata attivata in data 11/03/19 non è impattata nella fatturazione a 28 giorni, mettendo in evidenza che: “... il periodo di fatturazione a 28 gg si è verificato tra Giugno 2017 ed Aprile 2018, per cui l’utenza de quo non ha subito nessuna fatturazione a 28 giorni essendo stata attivata successivamente”. Per di più, ha evidenziato che: “... nessun indennizzo è da riconoscere neanche in merito alla mancata risposta al reclamo in quanto il reclamo dell’istante del

28.03.2019 è stato riscontrato con missiva del 03.04.2019, pertanto nei tempi di 30 giorni previsti dalla normativa vigente”.

Sulla base di tali circostanze, ha chiesto il rigetto delle richieste formulate dall’istante, poiché infondate in fatto e in diritto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste dell’istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

L’istante ha avviato la procedura per il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente all’utenza 09843065XX, contestando l’illegittima fatturazione a 28 giorni, nonché la mancata risposta al reclamo, inoltrato tramite PEC il 28 marzo 2020. Nel corso del procedimento di definizione, ha specificato che le richieste formulate riguardano un’altra numerazione: precisamente la 0984243XX. Orbene, in via generale è consolidato il principio, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità delle domande di definizione della controversia, è sufficiente accertare che l’oggetto della richiesta sia lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, non essendo necessaria l’identità delle istanze, ma che la questione in discussione sia la medesima. Per cui, se da un lato va applicato il criterio di ragionevolezza e del principio di economicità degli atti procedurali, dall’altro resta ferma la regola secondo cui non è ammissibile l’ampliamento della controversia a questioni ulteriori e nuove, così da aggirare il principio della obbligatorietà del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

A maggior conforto di tale tesi, si riporta una precisazione dalla Corte di Cassazione: “si ha domanda nuova quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e in particolare su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo” (cfr. Cass., sentenza n. 18513/2007, n. 7579/2007, n. 7524/2009). E’ di tutta evidenza che il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato esperito per l’utenza 09843065XX, mentre nel ricorso in esame si agisce per un’altra utenza (0984243XX); ciò costituisce fatto nuovo, successivo a quello dedotto nell’istanza (UG) per il tentativo obbligatorio di



conciliazione. Al riguardo, è noto che ci si può pronunciare soltanto in ordine alle domande in precedenza oggetto del tentativo di conciliazione, pena la violazione del principio della obbligatorietà del tentativo stesso. Conseguentemente, il ricorso è improcedibile, proprio perché - lo si ribadisce - per la nuova utenza non è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione.

In ragione di quanto appena espresso, si dispone il rigetto dell'istanza di definizione.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni ;

DELIBERA

Articolo 1

1. il rigetto dell'istanza presentata dalla Sig.ra Morgione XXX nei confronti della società Tim – Kena Mobile –
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
Reggio Calabria, 8 aprile 2021

PER IL PRESIDENTE

Il Direttore Rosario

Carnevale, avvocato

Firmato digitalmente da

Rosario Carnevale

O = Consiglio regionale della Calabria
C = IT